



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE DISTANZE DEGLI ALBERI
DALLE STRADE E DAI CONFINI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 09 DEL 22/05/2013

PREMESSA

Il presente regolamento è adottato in attuazione delle seguenti norme:

- ◆ art. n. 892 – 893 - 894 – 896 del vigente codice civile,
- ◆ art. 16 - 29 del D.Lg. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. nuovo codice della strada;
- ◆ art. 26 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- ◆ il Regolamento regionale n° 5 del 20.07.2007 e s.m.i.;
- ◆ L.R. 31 del 05/12/2008;
- ◆ Reg. Reg. 5 del 20/07/2007.

Articolo 1 DEFINIZIONI

Confine stradale

Il confine stradale corrisponde al limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Nel caso di muri di sostegno delle scarpate a monte ed a valle della sede stradale il confine è costituito dalla parte più esterna del manufatto rispetto al corpo stradale.

In presenza di recinzioni lungo strada, la distanza da considerarsi si intende dal filo esterno delle stesse.

In presenza di servitù di passo interpoderali, il limite quale occupazione della servitù impropriamente chiamato confine stradale, è da considerarsi 50 cm oltre il tratteggio catastale quale corrispondenza e risultante dagli atti di acquisizione (pubblici registri).

Laddove il confine catastale non è certo o, in caso di ampliamento di una strada e sia già avvenuta l'occupazione ma questa non sia ancora stata perfezionata con frazionamento ed atto di acquisizione dell'area, valgono le suddette definizioni

Alberi di alto fusto

In base all'art 892 del Codice Civile, sono (a titolo esemplificativo) alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come tutte le pinacee, la robinia o gaggia, il noce, il castagno, il ciliegio, il tiglio, il faggio, le querce, il pino, il cipresso, l'olmo, il pioppo, il platano e simili; alberi di non alto fusto, quelli il cui fusto sorto ad altezza non superiore a 3 mt. si diffonde in rami; e siepi vive, ovvero viti, arbusti, siepi in genere e piante da frutto di altezza non maggiore ai 2,5 mt.

Articolo 2 OBBLIGHI

Gli Enti proprietari delle strade (Comuni, Provincia, Azienda Nazionale Autonoma Strade) sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

I proprietari frontisti sulle vie provinciali, comunali, vicinali, private, interpoderali, similari e/o equivalenti, etc. sono tenuti a mantenere con decoro, pulite e manutentare le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza e delle aree in proprietà immediatamente adiacenti. Gli stessi sono tenuti alla pulizia ed allo sgombero di eventuali materiali di risulta dalle pertinenze della loro proprietà (marciapiedi, canalette di scolo, ecc).

Le suindicate operazioni dovranno essere eseguite senza provocare danni alla limitrofa proprietà e vegetazione forestale.

Il taglio degli alberi è soggetto alla normativa forestale vigente (L.R. 31 del 05/12/2008 e Reg. Reg. 5 del 20/07/2007) con particolare riguardo all'obbligo di presentazione preventiva presso la Comunità Montana di Valle Camonica di specifica denuncia di taglio anche informatizzata qualora il popolamento sia qualificabile come bosco (esclusi i casi di interventi di somma urgenza).

Articolo 3

DISTANZA ESSENZE ARBOREE DALLE STRADE E DAI CONFINI

Chiunque intenda piantare alberi presso il confine deve osservare le seguenti distanze stabilite dal presente regolamento e, in mancanza, dagli usi locali, regolamenti edilizi e normative urbanistiche cogenti:

1) Distanza dalle strade provinciali, comunali, vicinali, private, interpoderali (servitù di passo uso comune) e dai confini di proprietà per alberi, siepi e recinzioni fuori dai centri abitati.

Nel mettere a dimora alberi e siepi lungo le presenti vie e lungo i confini di proprietà, fuori dal perimetro dei centri abitati, è necessario rispettare le seguenti norme:

- a)** La distanza dal confine stradale e dai confini di proprietà fuori dai centri urbani da rispettare per impiantare alberi di alto fusto lateralmente alla strada e dai confini, non può essere inferiore a 6 mt.
- b)** La distanza dal confine stradale e dai confini di proprietà fuori dai centri abitati da rispettare per piantare lateralmente alle strade e ai confini siepi vive o morte, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 mt. sul terreno non può essere inferiore a 1 mt.
- c)** La distanza dal confine stradale e dai confini di proprietà, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade e dai confini, alberi di non alto fusto, siepi vive o morte, piantagioni da altezza superiore a 1 mt. sul terreno, non può essere inferiore a 3 mt. e comunque ad un minimo di mt. 4,50 dall'asse.
- d)** La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
- e)** Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
- f)** Le distanze per la messa a dimora devono tenere conto dei necessari spazi di manovra per la manutenzione e recisione della piantumazione.
- g)** Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, non si osservano distanze fatto salva la situazione in essere.

h) Per gli alberi che si piantano nei terreni non boschivi a confine con i terreni boschivi non si osservano distanze.

i) Le ceppaie costituite da essenze il cui sviluppo vegetativo raggiunge e supera i 6 mt. di altezza dal suolo (robinia, carpino nero, platano, ecc.) dovranno distare dal confine stradale non meno di 6 mt.; in caso di dimensioni inferiori, a non meno di 3 mt. dal confine stradale.

j) Il proprietario del fondo deve potare le fronde della vegetazione che dal proprio terreno propendano sulla via pubblica. Qualora il proprietario del fondo privato non vi provveda, i necessari interventi di sfondataura potranno essere svolti d'ufficio dai Comuni con rivalsa delle spese sostenute e dei danni eventualmente patiti, nei confronti del soggetto inadempiente.

k) Le essenze arboree non devono causare danno o lordare con la caduta dei propri frutti, foglie o rami il suolo pubblico. Per le spese di ripristino dello stato dei luoghi, è dovuto un adeguato indennizzo. I Comuni possono tagliare le radici che si addentrano nel suolo stradale o possono danneggiare la carreggiata e i muri di sostegno.

2) Distanze dalle strade pubbliche e dai confini di proprietà per alberi e siepi all'interno della perimetrazione dei centri abitati.

Nel mettere a dimora alberi e siepi lungo le presenti vie e lungo i confini di proprietà è necessario rispettare le seguenti norme:

a) Tre metri di distanza per gli alberi di alto fusto.

b) Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.

c) Mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

d) La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

e) Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

f) La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente confinante al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

g) Le distanze per la messa dimora devono tenere conto dei necessari spazi di manovra per la manutenzione e recisione della piantumazione.

h) La manutenzione e la recisione dei rami deve essere effettuata almeno una volta l'anno – lungo la pubblica viabilità la raccolta delle scorie prodotte resta in capo al proprietario del fondo confinante; in caso contrario, l'Amministrazione Comunale può sostituirsi addebitandone le spese.

i) Il proprietario del fondo deve potare le fronde della vegetazione che dal proprio terreno propendano sulla via pubblica. Qualora il proprietario del fondo privato non vi provveda, i necessari interventi di sfondataura verranno svolti d'ufficio dai Comuni con rivalsa delle spese sostenute e dei danni eventualmente patiti, nei confronti del soggetto.

j) Le essenze arboree non devono causare danno o lordare con la caduta dei propri frutti e foglie il suolo pubblico; per le spese di ripristino dello stato dei luoghi, è dovuto un adeguato indennizzo; i Comuni possono tagliare le radici che si addentrano nel suolo stradale.

Articolo 4 TUTELA DI ALBERI DI PREGIO

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio, il presente regolamento indica anche le modalità per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale. Tali vegetali non possono essere oggetto delle norme di cui in precedenza senza opportuna e specifica valutazione delle



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

competenti Autorità e debbono essere salvaguardati, evitandone il taglio parziale e/o totale se non come estrema ratio. In particolare e a scopo meramente indicativo si definiscono due diverse tipologie di alberature:

- a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Articolo 5

SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ACCESSORIE

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

La violazione delle suddette disposizioni importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a proprie spese entro 30 giorni salvo eccezionali casi di urgenza nonché deferimento all'A.G. in base all'art. 650 C.P.

I proventi delle sanzioni amministrative competono al Comune nel cui territorio è stata rilevata l'infrazione.

Nota

Art. 7 bis. del D. Leg.vo 267/2000

Sanzioni amministrative (1)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (2).

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

